



Citation: Lucifero, N. (2023). Rassegna giurisprudenziale II semestre 2023. *Aestimum* 83: 83-94. doi: 10.36253/aestim-15796

Published: April 22, 2024

Copyright: © 2023 Lucifero, N. This is an open access, peer-reviewed article published by Firenze University Press (http://www.fupress.com/ceset) and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Data Availability Statement: The datasets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, or in the decision to publish the results.

Rassegna giurisprudenziale II semestre 2023

a cura di Nicola Lucifero

AGRICOLTURA

CGUE, 07/12/2023, C-329/22

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sostegno allo sviluppo rurale – Articolo 29, paragrafo 3 – Agricoltura biologica – Sostegno finanziario alla produzione biologica in conversione – Nozioni di "primo periodo" e di "periodo di conversione" – Regolamento (CE) n. 889/2008 – Apicoltura biologica – Periodo minimo di conversione – Articolo 38, paragrafo 3 – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Articolo 17 – Conversione

L'articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una disposizione nazionale che circoscrive la possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario per la conversione all'apicoltura biologica al periodo minimo di conversione previsto all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
in tal modo, gli Stati membri possono fissare un periodo massimo per la concessione del sostegno per la conversione all'agricoltura biologica, allineandosi al periodo di conversione specifico che, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, è definito dalla normativa dell'Unione europea in funzione esclusivamente del tipo di coltura o di produzione animale;

– gli Stati membri possono pertanto decidere che la conversione all'agricoltura biologica dia eventualmente luogo ad un sostegno per un periodo più breve di quello compreso tra cinque e sette anni previsto all'articolo 29, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 1305/2013.

CGUE, Sez. VI, 7/09/2023, C-169/22

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Pagamenti per il benessere degli animali – Regolamento (CE) n. 1974/2006 – Articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Articolo 47, paragrafo 1 – Cessione dell'azienda agricola a un nuovo beneficiario – Successiva cessazione, da parte di tale beneficiario, delle sue attività agricole – Casi di "forza maggiore o circostanze eccezionali" – Obbligo di rimborsare una parte o la totalità dell'aiuto percepito – Principio di proporzionalità

1) L'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, deve essere interpretato nel senso che la perdita del diritto di utilizzare i beni locati a causa della risoluzione del contratto di locazione relativo a tali beni, conseguente al fallimento del locatore, il quale era oggetto di una procedura di insolvenza al momento della conclusione di tale contratto, non costituisce un caso di «forza maggiore o [una] circostanz[a] eccezional[e]», ai sensi di tale disposizione.

2) L'articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che qualora, durante il periodo di esecuzione di un impegno sottoscritto come condizione per la concessione di un sostegno, l'azienda di un beneficiario sia ceduta a un altro soggetto che subentra volontariamente in tale impegno e che, in seguito, cessa definitivamente le sue attività agricole, quest'ultimo beneficiario dell'aiuto è tenuto a rimborsare l'aiuto ricevuto a titolo dell'insieme di detto impegno, compresi gli importi ricevuti dai precedenti beneficiari di tale aiuto, a meno che lo Stato membro di cui trattasi abbia deciso di non esigere tale rimborso in base all'eccezione prevista a detto articolo 44, paragrafo 2, lettera a), e le condizioni di tale eccezione siano soddisfatte.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 13/02/2024, n. 3973 Coltivatore diretto – assicurazione - requisiti

Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della L. n. 1047 del 1957 e 2, 3 della L. n. 9 del 1963. Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo.

Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2023, n. 31730

Agricoltura – sovvenzioni – PAC – limiti – superamento – riduzione - recupero

In materia di contributi all'agricoltura, nell'ambito delle finalità della cd. PAC (Politica agricola comune) il Regolamento (UE) n. 1307 del 2013, disciplinando l'istituto dei pagamenti diretti, impone che gli importi destinati al finanziamento in agricoltura siano rispettosi dei massimali annui stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1306 del 2013, così che l'importo totale dei pagamenti diretti, concedibili in uno Stato membro per un dato anno civile, non può esser superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III del Regolamento citato. Ne consegue che, qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito, è obbligatorio per l'autorità nazionale di coordinamento (per l'Italia, Agea) praticare una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per quelli concessi a norma del Regolamento (UE) n. 228/2013 e del Regolamento (UE) n. 229/2013. La riduzione lineare è suscettibile di essere eseguita anche dopo il pagamento del contributo, e non è confondibile con la mera rettifica degli importi corrisposti per effetto di un semplice errore di calcolo commesso in fase di erogazione, sicché a essa non si applica la regola tratta dal Regolamento (UE) n. 809 del 2014, art. 7, secondo la quale il contributo non può essere recuperato ove sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario. Accertare se nel concreto si sia dinanzi all'una o all'altra delle situazioni dette spetta al giudice del merito, e la relativa valutazione resta insindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata.

ALIMENTI E BEVANDE

CGUE, Sez. VII, 19/10/2023, C-591/22

Rinvio pregiudiziale – Igiene dei prodotti alimentari – Riduzione della salmonella nei gruppi di riprodut-

tori di Gallus gallus - Regolamento (UE) n. 200/2010 - Allegato - Punto 2.2.2.2, lettera c) - Prelievo di campioni di routine - Risultato positivo - Prelievo di campioni di conferma - Casi eccezionali - Dubbio sui risultati - Portata

Il punto 2.2.2.2, lettera c), dell'allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus, come modificato dal regolamento (UE) 2019/268 della Commissione, del 15 febbraio 2019, deve essere interpretato nel senso che si può considerare che la situazione di un'azienda di gruppi di riproduttori di Gallus gallus che è stata sottoposta a test mediante un prelievo di campioni di routine i cui risultati abbiano rivelato la presenza di salmonella rientri nella nozione di «casi eccezionali» in cui l'autorità competente «ha ragione di dubitare dei risultati dei test», ai sensi di detta disposizione, qualora l'autorità competente constati il verificarsi di eventi o di incidenti tali da compromettere il corretto svolgimento dei processi di prelievo e di analisi dei campioni o ritenga, in considerazione del livello di eccellenza raggiunto dall'insieme delle condizioni dell'azienda e tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della salmonella, che vi sia un serio rischio che simili eventi o incidenti si siano verificati. La presenza di più risultati negativi per il tipo di salmonella individuata, ottenuti a partire da campioni prelevati successivamente ad iniziativa dell'operatore interessato e trasmessi all'autorità competente dopo l'adozione di una decisione da parte di quest'ultima, nonché il fatto che solo alcuni pollai siano risultati positivi e che solo uno dei due campioni prelevati per ogni pollaio si sia rivelato positivo non costituiscono circostanze rilevanti al fine di qualificare una siffatta situazione come rientrante in tale nozione. Lo stato vaccinale del gruppo e la storia pregressa dell'azienda sotto il profilo della prevalenza del tipo di salmonella individuata, quando eccellenti, costituiscono circostanze da prendere in considerazione a tal fine, ma che non consentono da sole di qualificare detta situazione come rientrante nella nozione in questione.

CGUE, sez. V, 23/11/2023, C-354/22

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo – Denominazioni di origine e indicazioni geografiche – Regolamento delegato (UE) 2019/33 – Articolo 54, paragrafo 1, secondo comma – Indicazione dell'azienda viticola che effettua la vinifi-

cazione – Affitto di vigneti e locazione dell'impianto di pressatura presso un'altra azienda viticola – Vinificazione effettuata interamente nell'azienda viticola eponima

1) L'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1375 della Commissione, dell'11 giugno 2021, deve essere interpretato nel senso che: il fatto che la pressatura delle uve provenienti da vigneti presi in affitto avvenga in un impianto che l'azienda viticola eponima prende in locazione per un breve periodo da un'altra azienda viticola non esclude che la vinificazione sia considerata interamente effettuata nell'azienda viticola eponima, ai sensi di tale disposizione, purché tale impianto sia messo a disposizione esclusiva dell'azienda viticola eponima per il tempo necessario all'operazione di pressatura e quest'ultima azienda assuma la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente nonché la responsabilità di tale operazione.

2) L'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33, come modificato dal regolamento delegato 2021/1375, deve essere interpretato nel senso che: una vinificazione è interamente effettuata nell'azienda viticola eponima, ai sensi di tale disposizione, anche se l'operazione di pressatura è stata realizzata da collaboratori dell'azienda viticola che ha locato l'impianto di pressatura all'azienda viticola eponima, purché il proprietario di quest'ultima azienda assuma la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente nonché la responsabilità di tale operazione. Il fatto che l'azienda viticola che concede in locazione l'impianto di pressatura abbia un interesse proprio alle modalità con cui viene effettuata la pressatura, in particolare a motivo di una clausola contrattuale che prevede un supplemento di remunerazione in funzione della resa e della qualità per ettolitro di vino, non incide sulla questione se la vinificazione possa essere considerata effettuata nell'azienda viticola eponima.

Cass. pen., Sez. III, 09/11/2023, n. 5672

Alimenti – cattivo stato di conservazione – onere della prova – prelievo di campioni

In tema di disciplina igienica della produzione e della

vendita delle sostanze alimentari, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, primo comma, lettera b), della L. 30 aprile 1962, n. 283, il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità del prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, essendo lo stesso ravvisabile, in particolare, nel caso di evidente inosservanza delle cautele igieniche e delle tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione. Dunque la fattispecie è integrata anche nel caso di mero congelamento non appropriato dei prodotti - come nel caso di congelamento in proprio o nel caso di ricongelamento - perché essa si incentra sul dato estrinseco del cattivo stato di conservazione degli stessi.

Cass. pen., Sez. III, 14/12/2023, n. 687

HACCP – Piano di autocontrollo – responsabilità operatore settore alimentare

La mera esistenza di un piano di autocontrollo HACCP non è sufficiente a escludere la colpa dell'operatore del settore alimentare. Ne consegue che l'omesso svolgimento di qualsivoglia accertamento analitico sul prodotto alimentare sfuso non regolamentare, previsto come facoltativo dal piano di autocontrollo, integra il reato di cui all'art. 5, L. 30 aprile 1962, n. 283, non valendo ad esonerare l'O.S.A. dalla sua responsabilità l'assolvimento dell'obbligo di tracciabilità, atteso che scopo principale della predisposizione di un piano di autocontrollo è quello di prevenire il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri igienicamente recando un conseguente e potenziale danno ai consumatori, cui consegue l'obbligo di garantire che la filiera alimentare si concluda con l'immissione in commercio di prodotti alimentari perfettamente igienici ed a norma.

Cass. pen., Sez. III, 28/03/2023, n. 36173

Prodotti contaminati – obbligo di controllo – carenza – responsabilità

Il reato di cui all'art. 5, lett. c), L. n. 283/1962 è configurabile ogniqualvolta si vende, si detiene per vendere o si somministra come mercede ai propri dipendenti, o comunque si distribuiscono per il consumo, sostanze alimentari con cariche microbiche superiori ai limiti di legge, non rilevando la circostanza che il detentore non sia in grado di svolgere degli accurati controlli sulla contaminazione batterica presente o meno sugli stessi, dovendosi ritenere che, chi intenda esercitare un determinato commercio, debba dotarsi dei mezzi idonei acciocché quest'ultimo venga esercitato lecitamente,

essendo colposo, quantomeno per imprudenza, il comportamento di chi, non essendo in grado di svolgere opportuni controlli, si assuma il rischio di acquistare per la rivendita prodotti alimentari contaminati.

AMBIENTE

CGUE, Sez. IV, 11/01/2024, C-252/22

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Articolo 9, paragrafi da 3 a 5 – Accesso alla giustizia – Società civile professionale di avvocati – Ricorso diretto a contestare atti amministrativi – Ricevibilità – Requisiti previsti dal diritto nazionale – Assenza di violazioni di diritti e di interessi legittimi – Non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali – Ripartizione delle spese – Criteri

1) L'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale a un soggetto giuridico diverso da un'organizzazione non governativa per la tutela dell'ambiente è riconosciuta la legittimazione ad agire contro un atto amministrativo di cui non è destinatario solo qualora faccia valere la violazione di un interesse legittimo privato o di un interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale.

2) L'articolo 9, paragrafi 4 a 5, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che al fine di garantire il rispetto del requisito della non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di una parte soccombente, in una controversia in materia ambientale, deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, ivi compresi l'interesse di tale parte e l'interesse generale connesso alla tutela dell'ambiente.

CGUE, Sez. II, 21/09/2023, C-116/22

Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 4, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 1 –
 Mancata designazione delle zone speciali di conservazione – Mancata determinazione degli obiettivi di conservazione – Assenza o insufficienza di misure di conservazione – Prassi amministrativa

Sebbene il testo dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 non menzioni espressamente l'obbligo di fissare obiettivi di conservazione, tale disposizione esige, tuttavia, che le autorità competenti dello Stato membro interessato, in sede di designazione della zona speciale di conservazione, stabiliscano le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat. Orbene, stabilire tali priorità implica che detti obiettivi di conservazione siano stati preliminarmente fissati. Pertanto, tenendo conto anche del contesto e della finalità del paragrafo 4 dell'articolo 4 della direttiva 92/43/ CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, va ribadito che, sebbene da tale disposizione risulti che la designazione delle zone speciali di conservazione e la definizione delle priorità in materia di conservazione devono essere effettuate il più rapidamente possibile e, in ogni caso, entro un termine massimo di sei anni a decorrere dal momento in cui un sito di importanza comunitaria è stato selezionato nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 2 di tale articolo, nemmeno la fissazione degli obiettivi di conservazione può superare tale termine, in quanto gli stessi sono necessari per la definizione di tali priorità e devono perciò precedere la definizione di queste ultime. Inizio modulo

CGUE, Sez. VII, 06/07/2023, C-166/22

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/ CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 12 – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali – Articolo 16 – Deroga – Modalità di concessione di una simile deroga – Diritto di partecipazione del pubblico

Gli articoli 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale volta a trasporre tali disposizioni nel diritto interno non può essere considerata contraria a detta direttiva per il fatto che essa non prevede, da un lato, un procedimento di autorizzazione che integri una decisione di un'autorità competente volta a determinare se occorra chiedere una deroga ai sensi dell'articolo 16 di tale direttiva a causa di elementi individuati dopo il rilascio dell'autorizzazione di un progetto e/o se siano necessarie indagini a tal fine, né, dall'altro, la partecipazione del pubblico a tale procedura di deroga.

CGUE, Sez. II, 29/06/2023, n. 444/21

Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Zone speciali di conservazione - Regione biogeografica atlantica - Articolo 4, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 1 - Mancata designazione di zone speciali di conservazione e mancata fissazione degli obiettivi di conservazione - Assenza o insufficienza di misure di conservazione

L'articolo 6 della direttiva «habitat» sottopone gli Stati membri a una serie di obblighi e prevede procedure specifiche intese ad assicurare, come emerge dall'articolo 2, paragrafo 2, della medesima direttiva, il mantenimento o, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna selvatiche di interesse per l'Unione, al fine di conseguire l'obiettivo più generale della suddetta direttiva che è quello di garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente per quanto riguarda i siti protetti in forza della stessa.

Cons. Stato, Sez. IV, 08/09/2023, n. 8235

Impianto agrivoltaico – differenze con fotovoltaico – autorizzazione ambientale - rilascio

E' illegittimo il diniego di rilascio del PAUR per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, basato sulla valutazione delle competenti amministrazioni che hanno ritenuto preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale per effetto dell'assimilazione degli impianti agrivoltaici a quelli fotovoltaici. Non si comprende, infatti, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l'agrivolotaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell'agricoltura.

Fine modulo

Cons. Stato, Sez. IV, 31/08/2023, n. 8098

Ambiente – principio di precauzione – valutazione scientifica – criteri

La valutazione scientifica del rischio deve essere preceduta - logicamente e cronologicamente - dall'"identificazione di effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno" e comprende, essenzialmente, quattro componenti: l'identificazione del pericolo, la caratterizzazione del pericolo, la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio. Essa consiste, dunque, in un processo scientifico che deve necessariamente spettare a esperti scientifici, cioè agli scienziati.

La valutazione scientifica deve fondarsi su "dati scientifici affidabili" e su un ragionamento logico "che porti ad una conclusione, la quale esprima la possibilità del verificarsi e l'eventuale gravità del pericolo sull'ambiente o sulla salute di una popolazione data, compresa la portata dei possibili danni, la persistenza, la reversibilità e gli effetti ritardati". Il principio di precauzione consente, quindi, di adottare, sulla base di conoscenze scientifiche ancora lacunose, misure di protezione che possono andare a ledere posizioni giuridiche soggettive, sia pure nel rispetto del principio di proporzionalità inteso nella sua triplice dimensione di idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto. Se, dunque, la fase della valutazione del rischio è caratterizzata prevalentemente (anche se non esclusivamente) dalla "scientificità", la fase di gestione del rischio si connota altrettanto prevalentemente (anche se non esclusivamente) per la sua "politicità". Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione appellante, il principio di precauzione non può legittimare un'interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che nedilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli. La sua corretta applicazione non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, in assenza di un riscontro oggettivo e verificabile, richiedendo, di contro, una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile.

Cons. Stato, Sez. IV, 30/08/2023, n. 8040

Ambiente – autorizzazioni – vincoli successivi – rapporti – obbligo di motivazione.

L'avvenuto rilascio di un titolo autorizzativo, che consente di realizzare un dato impianto in un dato contesto ambientale, non preclude di per sé all'amministrazione di emanare un provvedimento di vincolo indiretto con riguardo alla medesima area, ma semplicemente obbliga, secondo logica, l'amministrazione stessa a tenerne conto nella motivazione, valutando l'interesse sotteso al predetto titolo autorizzativo.

Cons. Stato, Sez. VII, 06/07/2023, n. 6611

Ambiente – infoInizio modulormazione accessibile – oggetto.

Fine modulo

La nozione di informazione ambientale accessibile, di

cui all'art. 2, comma 1, lett. a, n. 3), D.Lgs. n. 195/2005, riguarda non solo i dati e i documenti posti in immediata correlazione con il bene ambiente, ma anche le scelte, le azioni e qualsivoglia attività amministrativa che ad esso faccia riferimento; non possono pertanto essere esclusi dall'accesso ambientale atti e documenti espressione di un'attività amministrativa che, direttamente o indirettamente, involge l'ambiente e la sua tutela.

Cons. Stato, Sez. VII, 05/07/2023, n. 6578

Ambiente - Paesaggio - rapporto - art. 9 Costituzione - procedure autorizzatorie - criteri.

Il nuovo testo dell'art. 9 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, depone nel senso della maggiore, e non minore, tutela dei valori ambientali e paesaggistici nell'ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile, sicché l'interpretazione delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio dovrebbe essere orientata nel senso di conseguire tale obiettivo di fondo e quindi accrescere e non diminuire il livello di protezione effettiva di tali valori.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 16/10/2023, n. 1134

Tutela ambiente - principio di precauzione - contenuti "Il c.d. principio di precauzione, di derivazione comunitaria, impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi; l'attuazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche" (CDS, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655). Se ciò è vero, non va del pari trascurato che: "... sul piano procedurale, l'adozione di misure fondate sul principio di precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio temporale di riferimento", ma "... non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell'area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull'ambiente e la salute dell'uomo; sotto tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di attribuire ad un organo

pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine all'individuazione delle misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto" (CDS, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250). La Comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2000 fornisce indicazioni di indirizzo in merito alle condizioni di applicazione del principio di precauzione, individuandole nelledueseguenti: a) la sussistenza di indicazioni ricavate da una valutazione scientifica oggettiva, che consentano di dedurre ragionevolmente l'esistenza di un rischio per l'ambiente o la salute umana; b) una situazione di incertezza scientifica oggettiva che riguardi l'entità o la gestione del rischio, tale per cui non possano determinarsene con esattezza la portata e gli effetti. Nella prospettiva della Commissione Europea, l'azione precauzionale è pertanto giustificata solo quando vi sia stata l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi (rischio) sulla base di dati scientifici, seri, oggettivi e disponibili, nonché di un "ragionamento rigorosamente logico" e, tuttavia, permanga un'ampia incertezza scientifica sulla portata del suddetto rischio.

BOSCHI E FORESTE

CGUE, Sez. III, 23/11/2023, C-213/22

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia – Regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo – Regolamento (CEE) n. 2080/92 – Articolo 3, primo comma, lettere b) e c) – Regime di aiuti – Premi di manutenzione e premi per perdita di reddito – Condizioni per la concessione – Normativa nazionale che prevede un requisito di densità minima di popolamento delle parcelle – Inosservanza del requisito per causa non imputabile al beneficiario – Obbligo di restituzione dell'aiuto – Forza maggiore – Principio di proporzionalità

L'articolo 3, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che sia imposto al beneficiario di premi di manutenzione e di premi per perdita di reddito, versati a titolo di un impegno pluriennale all'imboschimento di terre agricole a cui lo stesso ha aderito, di restituire tali premi qualora una condizione per la concessione stabi-

lita dalla normativa nazionale, relativa alla presenza di una densità minima di popolamento forestale, non venga soddisfatta nel corso dell'esecuzione di detto impegno a causa del verificarsi di condizioni climatiche avverse.

CGUE, Sez. III, 16/11/2023, C-196/22

Politica agricola comune - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "Garanzia" - Regime comunitario di aiuti alle misure forestali in agricoltura - Regolamento (CEE) n. 2080/92 - Articolo 4 - Attuazione, da parte degli Stati membri, del regime di aiuti mediante programmi pluriennali -Tutela degli interessi finanziari dell'Unione - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 1 - Nozione di "irregolarità" - Articolo 2 - Carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle misure e delle sanzioni amministrative - Articolo 4 - Revoca del vantaggio indebitamente ottenuto - Modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti dell'Unione - Normativa nazionale che prevede la decadenza dall'aiuto e la restituzione delle somme percepite in caso di irregolarità constatate - Principio di proporzionalità

Gli articoli 2 e 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, gli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, nonché il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale la quale preveda, per il caso in cui si constati, nel corso dell'esecuzione di un impegno pluriennale, che la superficie rimboschita è inferiore del 20% rispetto alla superficie ammessa a titolo di tale impegno, la decadenza totale dagli aiuti all'imboschimento e, pertanto, l'obbligo di procedere al rimborso integrale di tali aiuti, nonché l'esclusione totale dagli aiuti che avrebbero dovuto essere versati a titolo delle restanti annualità di impegno.

Cons. Stato, Sez. IV, 01/02/2024, n. 1044

Vincolo paesaggistico – imposizione – ricognizione in atti di pianificazione Inizio modulo

Il vincolo boschivo, in quanto rilevante ex lege, prescinde dal suo effettivo recepimento negli atti di pianificazione generale ovvero dalla sua rappresentazione cartografica nella pianificazione paesaggistica, che al riguardo non interviene con effetti costituitivi limitandosi ad operare una mera ricognizione circa l'effettiva esistenza del bene tutelato in base alle sue qualità intrinseche.

Fine modulo

Cons. Stato, Sez. IV, 02/08/2023, n. 7475

Boschi - definizione - rapporto con il paesaggio.

La nozione di "bosco", richiamata ai fini della tutela paesaggistica, è innanzitutto nozione normativa perché fa espresso riferimento alla definizione oggi dettata dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 34/2018, postulanti la presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da vegetazione forestale arborea e, tendenzialmente, da arbusti sottobosco ed erbe. Accanto alla predetta nozione normativa, sussiste altresì una nozione sostanziale di bosco, perché la finalità di tutela del paesaggio, sottesa a tale nozione, implica il rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità in relazione alla medesima finalità, con la conseguenza che le foreste e i boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia, in quanto costituiscono elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del "territorio espressivo di identità". Quanto alla nozione di bosco, un bosco rappresenta un sistema vivente complesso insediato in modo tale da essere in grado di autorigenerarsi, così dissipando l'idea che per bosco debba intendersi l'insieme monocoltura di alberi destinati, ad esempio alla produzione di legname. L'art. 149, D.Lgs. n. 42 del 2004, ha escluso dall'ambito di applicazione dell'autorizzazione paesaggistica proprio le attività, quindi il taglio colturale, che rappresentano attività di gestione e di manutenzione ordinaria delle aree boscate. Ciò a riprova del fatto che la nozione di bosco non è in alcun modo riducibile a quella di un insieme di alberi.

CACCIA E PESCA

Corte cost., 18/07/2023, n. 14

Caccia - Necessità di salvaguardare i livelli di tutela previsti dal legislatore nazionale a tutela dell'ambiente - Possibilità di elevare gli standard di tutela - Approvazione del piano faunistico-venatorio - Necessità di intervenire mediante provvedimento amministrativo, anziché legge regionale

La materia della caccia rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria; in considerazione di tale ratio della norma statale, la legge regionale può intervenire su detto profilo della disciplina esclusivamente innalzando il livello della tutela. L'approvazione con legge regionale, anziché con provvedimento amministrativo, del piano faunistico-venatorio comportando una modificazione in peius

degli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, contrasta con i principi che regolano la disciplina del prelievo venatorio desumibili dalla legislazione statale e implicanti la "procedimentalizzazione" dell'attività di adozione del piano e la sua approvazione con provvedimento amministrativo. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l'art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, il quale esclude, agli Allegati B e C, il territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla zona faunistica delle Alpi. La disposizione censurata dal TAR Veneto, nel disporre l'integrale approvazione con legge del piano faunistico-venatorio della Regione Veneto, non assicura il rispetto delle garanzie procedimentali imposte dalla legge dello Stato, così violando la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. È altresì fondata la questione inerente all'esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla ZFA: dalla relazione al piano si evince che la scelta in esame è stata assunta in accoglimento della proposta della Provincia di Verona di modificare la ZFA rispetto al precedente piano faunistico-venatorio, in considerazione delle caratteristiche territoriali del Comune di Rivoli Veronese e di altri comuni, a causa della quota altimetrica in cui si trovano. Tuttavia, il legislatore statale, dettando standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non ha fatto riferimento a dati puramente morfologici, né ha ritenuto il fattore altimetrico un criterio prioritario per individuare la ZFA).

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/08/2023, n. 24265

Caccia - Sanzioni per violazioni - Divieto di caccia di esemplari selvatici protetti - Inclusione nelle specie protette delle paridae e dei fringuelli - Fondamento

In tema di caccia, rientrano nelle specie protette, per le quali sussiste il divieto assoluto di caccia, sia le paridae (cinciarelle) - incluse negli animali a rischio di estinzione di cui alla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 - che i fringuelli - la cui cacciabilità è stata totalmente esclusa dal d.p.c.m. del 22 novembre 1993 - atteso che l'art. 2 della legge n. 157 del 1992 nell'elencare le specie definite come "particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio", oltre ad indicare una serie di uccelli, richiama le altre specie indicate come minacciate di estinzione da direttive comunitarie, convenzioni internazionali e appositi d.p.c.m., così consentendo che gli elenchi delle specie protette siano periodicamente aggiornati anche con fonti di rango inferiore a quella legislativa.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 02/08/2023, n. 23583

Caccia - Sanzioni per violazioni - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Disposizioni in materia di tutela

dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette - Competenza di cui all'art. 22 bis legge n. 689 del 1981 - Violazioni previste dall'art. 31, comma 1, lett. i) legge n. 157 del 1992 - Competenza del tribunale - Fondamento - Sanzioni - Competenza e giurisdizione - In genere

In tema di sanzioni amministrative e nel caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 bis, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, sussiste la competenza del tribunale in ipotesi di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Ad esse è riconducibile la violazione di cui all'art. 31, comma 1, lett. i), legge n.157 del 1992 che, nel dettare norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo veterinario, prevede una sanzione amministrativa per chi eserciti la caccia e non esegua le annotazioni sul tesserino regionale, prescritte proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria.

CONSORZI

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/08/2023, n. 23746 Consorzi di tutela – sanzioni amministrative

In tema di sanzioni amministrative, l'illecito sancito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 297 del 2004, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, ha come destinatari soltanto le organizzazioni di imprenditori interessati al medesimo prodotto agricolo o alimentare protetto dalla registrazione, che siano composte e strutturate in forme sovraindividuali (consorzi, associazioni, ecc.) e che conservino o assumano la denominazione protetta nella loro ragione o denominazione sociale 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuto riconoscimento del Consorzio di tutela di quel prodotto agricolo o alimentare (o, se già riconosciuti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. cit., 180 giorni dopo l'entrata in vigore del menzionato D.Lgs.) il quale, proprio perché riconosciuto, a differenza di tali organizzazioni, gode dei particolari poteri e funzioni di cui all'art. 53, comma 15, L. n. 128 del 1998.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24/07/2023, n. 22176 Bonifica - Consorzi - Contributi consorziali - Contributo per disponibilità irrigua - Contestazione della tipologia di coltivazione presuntiva - Onere di allegazione e prova - A carico del consorziato - Contenuto - Dichiarazione con indicazione di diversa tipologia colturale - CONSORZI - Contributi consortili - In genere In tema di controversie relative ai contributi per disponibilità irrigua dovuti ad un consorzio di bonifica, il consorziato, a carico del quale gravano i relativi oneri di allegazione e prova, può contestare la misura dei contributi allegando e dimostrando di avere presentato la dichiarazione con indicazione di una tipologia colturale diversa da quella presuntivamente indicata nell'area dal regolamento e caratterizzata da un'esigenza idrica minore rispetto a quella individuata nell'atto impositivo.

CONTRATTI AGRARI

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/11/2023, n. 31946 Diritto di prelazione e di riscatto - In genere - Prelazione agraria - Dichiarazione di voler esercitare il diritto - Effetto traslativo - Esclusione - Versamento del prezzo nel termine ex art. 8, comma 6, l. n. 590 del 1965 - Necessità - Rifiuto pretestuoso di accettazione -Deposito liberatorio entro lo stesso termine - Necessità - Fatti che escludono la mora del debitore senza liberazione dall'obbligazione - Equiparabilità - Esclusione In tema di prelazione agraria, il termine di 30 giorni utile per l'esercizio del diritto decorre dal momento in cui la proposta di vendita, comunicata mediante trasmissione di copia del preliminare, giunge all'indirizzo del destinatario, in conformità con la natura di atto recettizio propria della "denuntiatio". ça dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo se non si avveri, entro il termine previsto dall'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, la condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo e, nell'ipotesi di rifiuto anche pretestuoso dell'accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di cui all'art. 1210 c.c., senza che all'adempimento o al deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore, ma non lo liberano dalla sua obbligazione.

Cass. Civ., sez. II, sentenza, 06/11/2023, n. 30823 Cd. "livello" - Natura giuridica - Diritto reale di godimento - Assimilabilità all'enfiteusi - Configurabilità - Conseguenze - Accertamento - Dati catastali - Rilevanza - Esclusione

Il cd. "livello" ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all'enfiteusi, sicché la sua esistenza va accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre è da escludersi la rilevanza dei dati catastali.

Cass. Civ., sez. III, ordinanza, 11/10/2023, n. 28415 Diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - condizioni - mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente - onere della prova - a carico del riscattante - ammissibilità di ogni mezzo di prova - sussistenza

In tema di prelazione agraria, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l'insorgenza del diritto di prelazione e di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte, deve dimostrarne la sussistenza, senza che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, il quale comporta solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, la cui acquisizione può avvenire anche con testi e presunzioni, ivi compresi i certificati rilasciati dalla conservatoria dei registri immobiliari e le visure richieste agli uffici territoriali della agenzia delle entrate.

Cass. Civ., sez. III, ordinanza, 11/10/2023, n. 28413 Esercizio del diritto di prelazione da parte di un sog-

Esercizio del diritto di prelazione da parte di un soggetto privo dei requisiti previsti dall'art. 8 della l.n. 590 del 1965 - Nullità dell'acquisto - Legittimazione in ordine alla relativa azione – Individuazione

L'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell'acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia è condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta.

Cass. Civ., sez. III, ordinanza, 11/10/2023, n. 28374

Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione - Diritto di prelazione esercitato dal proprietario confinante - Requisiti - Qualifica di coltivatore diretto - Esercizio in concreto di tale attività sul fondo finitimo - Necessità - Fondamento - Prova - Fascicolo aziendale - Sufficienza - Esclusione - Ragioni

Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto; in punto di prova, peraltro,

la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27986

Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione - Vendita di fondo destinato solo in parte all'attività agricola - Esercizio della prelazione con riferimento all'intero fondo - Esclusione - Conseguenze - Potere del proprietario di esigere l'estensione della prelazione all'intero fondo - Sussistenza - Condizioni - Fondamento

In tema di prelazione agraria, il carattere eccezionale delle norme impedisce un'interpretazione estensiva del concetto di fondo rustico, ex art. 8, comma 2, della l. n. 590 del 1965, tale da comportare l'applicazione della relativa disciplina a quelle parti del terreno che abbiano destinazione edilizia, industriale o turistica. Ne deriva che, quando sia alienato un fondo destinato solo in parte a scopi agricoli, il coltivatore diretto potrà esercitare il suo diritto di prelazione o di riscatto alla sola parte del fondo che abbia tale destinazione, fermo restando il potere del proprietario di esigere che la prelazione e il riscatto si estendano all'intero fondo, ove le parti rimanenti divenissero, all'esito, relitti inutilizzabili.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05/09/2023, n. 25851

Diritto di prelazione e di riscatto - In genere - Art. 7 l. n. 817 del 1971 - Destinazione agricola - Normativa urbanistica - Mancata indicazione - Vocazione agricola al momento della prelazione e del riscatto - Rilevanza - Circostanze sopravvenute - Irrilevanza

Ai fini della prelazione agraria del confinante, ex art. 7, comma 2, della l. n. 817 del 1971, pur non essendo indispensabile l'esistenza della destinazione agricola del fondo nella normativa urbanistica, è comunque necessario, in assenza di tale espressa ed attuale destinazione, accertare se il fondo per il quale si invoca la prelazione del confinante sia ancora suscettibile di coltivazione agricola, o se abbia perso l'attitudine alla coltivazione, facendo riferimento alla situazione di fatto esistente alla data del preteso esercizio della prelazione e del riscatto, senza che al riguardo rilevino ipotetici futuri interventi di trasformazione del fondo.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 25/08/2023, n. 25285

Diritto di prelazione e di riscatto - In genere - Terreni con destinazione urbana - Diritto di prelazione agraria - Sussistenza - Esclusione - Qualificazione formale come terreni agricoli - Irrilevanza

L'art. 8 della l. n. 590 del 1965 deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dalla prelazione agraria i

terreni cui gli strumenti urbanistici, anche in corso di approvazione, riconoscano una destinazione urbana, prevedendone un'edificabilità maggiore di quella per le zone agricole; tale destinazione prevale sulla qualificazione formale di tali terreni come agricoli. una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, né con riguardo all'estensione del terreno, né con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché tali nozioni, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali. Siffatta possibilità è a "a fortiori" preclusa, stante il principio posto dall'art. 112 c.p.c., al giudice, a meno che dall'interpretazione della domanda non emerga che questa abbia non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno, ma contenga anche una pretesa subordinata, relativa ai (soli) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente condotti in affitto dal retraente.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 25/07/2023, n. 22330

Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere - Opposizione a precetto per il rilascio di fondo rustico - Preventivo esperimento del tentativo di conciliazione - Necessità - Opposizione all'esecuzione - Fase di merito - Limitazione

In tema di controversie agrarie, l'opposizione al precetto intimato per il rilascio di fondo rustico dev'essere preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione, il cui onere, in caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., è limitato, peraltro, alla sola fase di merito.

Corte d'Appello Palermo, Sez. III, Sentenza, 14/07/2023, n. 1334

Contratti agrari – controversie – domanda riconvenzionale – tentativo di conciliazione – condizione di procedibilità.

In tema di controverse agrarie, l'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste anche nei confronti del convenuto che proponga una riconvenzionale secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall'art. 36 c.p.c. Il termine "convenuto" può essere riferito anche all'attore che abbia presentato domanda riconvenzionale.

IMPRESA

Cass. civ., Sez. I, 28/11/2023, n. 32977

Impresa agricola – fallimento – esenzione – riscossione canoni di locazione

Ai fini dell'assoggettabilità della società agricola a fallimento l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale, salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare e che si risolva nella messa a reddito professionale e organizzata di beni immobili, secondo lo schema del contratto di locazione.

PROPRIETA'

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/01/2024, n. 1121

Proprietà – usucapione – fondo rustico – onere della prova – insufficienza attività di coltivazione

In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto. Inizio modu-

Fine modulo

TRIBUTI

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 18/01/2024, n. 1933 IMU – esenzione - fabbricato rurale - destinazione In materia di IMU, non ha alcuna rilevanza la questione dello svolgimento o meno di attività diretta alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o

commercializzazione dei prodotti agricoli in quanto l'esenzione dall'IMU per i fabbricati di tipo rurale segue il criterio della determinazione catastale, nel senso che per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante solo l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), e solo l'immobile che sia stato iscritto come rurale, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a).

USI CIVICI

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/10/2023, n. 28009

Accertamento - Soggetti legittimati a partecipare al giudizio - Individuazione - Termine di decadenza ex art. 3 l. n. 1766 del 1927 - Rilevanza - Esclusione - Limiti

Nel giudizio davanti al commissario per la liquidazione di usi civici, rivestono la qualità di contraddittori necessari tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo, ne abbiano fatta rituale comunicazione, senza che rilevi il termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della l. n. 1766 del 1927, salvo che si tratti di terreni non appartenenti al demanio universale o comunale, ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, della l. cit.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/07/2023, n. 22772

Liquidazione - Fondo attribuito ad università agraria - Destinazione ai bisogni rurali della popolazione - Regime giuridico - Uso civico - Successivo trasferimento al comune - Uso privato - Esclusione

I terreni appartenuti alle università agrarie regolate dalla l. n. 397 del 1894, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex stato pontificio, espressamente destinati ai bisogni della popolazione rurale del luogo, ancorché trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio sono compresi conservano, ex art. 25 della l. n. 1766 del 1927, la natura di terreni assoggettati ad uso civico.